



COMUNE DI MORBEGNO

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO

**(Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 21
del 8 aprile 2019 ed efficace dal 19 aprile 2019)**

Art.1 **Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS), nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.

2. Sono pertanto oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
- b) gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
- c) scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi;
- d) lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici.

3. Non sono oggetto del presente regolamento:

- a) i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica (nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio), quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera), nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, eccetera) quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
- b) gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 Euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie;
- c) i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, il gioco del bingo.

4. Non sono, altresì, oggetto del presente regolamento i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco *on-line* gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

Art.2 **Finalità**

1. L'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli – peraltro, già apprezzabili e documentati - per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco, anch'esse già in atto.

2. L'Amministrazione intende, inoltre, disincentivare il gioco, che, da compulsivo, sovente degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione; intende favorire la continuità affettiva-familiare, l'aggregazione sociale, la condivisione di un'offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la creazione di relazioni positive, in mancanza delle quali, potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile.

3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si informano, in particolare, ai seguenti principi:

- a) tutela dei minori;
 - b) tutela degli utilizzatori, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo;
 - c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva;
 - d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Disturbo da Gioco d'Azzardo (DGA) e dalle ricadute negative che determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria;
 - e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.
- Le finalità sopra indicate devono essere temperate con la salvaguardia dell'iniziativa di impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito.

4. L'Amministrazione si impegna, attraverso la raccolta e l'aggiornamento annuale dei dati e mediante il confronto con gli altri Enti preposti, a monitorare puntualmente gli indicatori quanti-qualitativi descrittivi dell'incidenza del fenomeno sul territorio e sui cittadini e adottare conseguentemente tutte le azioni che si rendessero necessarie.

5. L'Amministrazione si impegna altresì a promuovere azioni di prevenzione, di sensibilizzazione e di contrasto in collaborazione con altre agenzie educative.

Art.3

Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate

1. L'apertura, l'ampliamento, la variazione e il trasferimento di sede degli spazi per il gioco con vincita in denaro sono soggetti ai sensi dell'art. 86 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS) alla presentazione al Comune di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.). Non è richiesta l'autorizzazione per l'installazione degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS) per gli esercizi già in possesso di titolo autorizzativo per l'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 86 del TULPS. Per gli esercizi non muniti di originario titolo autorizzativo, è necessario presentare apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi della normativa vigente. Tutte le attività elencate nei periodi precedenti dovranno soggiacere ai divieti previsti dalla Legge Regionale vigente e dai relativi provvedimenti di attuazione.

2. L'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi, nonché di sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento della prescritta licenza rilasciata dalla Questura, sulla base della normativa nazionale vigente.

3. La vendita di biglietti di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, è subordinata all'ottenimento di specifica concessione da parte del concessionario autorizzato, sulla base della normativa nazionale vigente.

Art. 4

Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco

1. Così come stabilito dalla Legge regionale n. 8 del 21 ottobre 2013 e successive modificazioni, è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di 500 metri (calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile ovvero dall'ingresso considerato come principale), da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, così come individuati, per quanto riguarda il territorio del Comune di Morbegno, con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 19.05.2016 e successive modifiche e integrazioni.

2. Non è in alcun caso consentita l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera) all'esterno dei locali, anche se su spazi privati.

Art. 5

Orari di fruizione degli apparecchi da gioco

1. L'orario di fruizione degli apparecchi da gioco è stabilito dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000.
2. Il Sindaco determinerà le fasce orarie di fruizione di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:
 - adozione del provvedimento sindacale in relazione alle attività che si trovano nell'arco di 500 metri dai luoghi sensibili, così come definiti da Regione Lombardia ed indicati al precedente art. 4;
 - individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco (e conseguentemente di attività commerciali) a favore di altre;
 - determinazione di specifiche fasce orarie di interdizione all'attività di gioco che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell'obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari. In particolare si potrà applicare una riduzione quotidiana di gioco fino a sei ore complessive, come stabilito dal punto 2, secondo paragrafo, dell'Intesa per il riordino del gioco pubblico raggiunto in Conferenza Unificata Stato-Regioni il 7 dicembre 2017.
3. L'ordinanza sindacale di determinazione degli orari costituisce prescrizione dell'autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, così come stabilito dall'art. 9 del TULPS.

Art. 6

Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:
 - a) l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
 - b) la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
 - c) l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
 - d) l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese e spagnolo, in caratteri chiaramente leggibili. Il fac-simile di tali cartelli è disponibile sul sito dell'Amministrazione comunale.
2. All'interno di ciascun locale deve essere esposto un ulteriore cartello contenente le informazioni che consentano al giocatore di effettuare un autotest teso a individuare la possibilità di rischio che lo stesso corre di essere un giocatore problematico o patologico o che comunque abbia necessità di rivolgersi a personale specializzato.
3. Il cartello di cui al comma 2 deve avere le dimensioni minime di cm. 30 x 40 per i locali che ospitano singoli apparecchi, e di cm. 50 x 70 per le sale dedicate. Il file esecutivo per la stampa è scaricabile dal sito istituzionale o ritirabile presso l'Amministrazione comunale.
4. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 lett. d) e 2 del presente articolo relative agli obblighi di esposizione dei cartelli previsti dal presente regolamento non si applicano agli esercizi che prevedono esclusivamente le attività di lotterie istantanee con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera).

Art. 7

Ulteriori misure di contenimento del fenomeno

1. L'Amministrazione comunale non procede alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
2. Nei contratti che verranno stipulati, il divieto di esercizio di tali attività sarà espressamente indicato e la loro attivazione in un momento successivo alla stipula sarà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso.

3. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione comunale, il rinnovo del contratto sarà subordinato al rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 8. Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento già disciplinate da provvedimenti legislativi si applicano le sanzioni previste dalla Legge Regionale 21 ottobre 2013 n. 8

2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e delle disposizioni contenute nell'Ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'art. 5 del Regolamento è punita con l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con rinvio a specifica deliberazione della Giunta Comunale per l'individuazione dell'importo della sanzione in misura fissa. Si applicano le procedure di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689

3. Ai sensi dell'art. 17/quarter del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS), in caso di recidiva specifica biennale delle violazioni, accertate con provvedimento esecutivo, si applica la misura dell'interdizione dell'utilizzo degli apparecchi fino a tre mesi. La competenza dell'adozione del provvedimento è del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive con applicazione della disciplina di cui agli artt. 17/ter e 17/quarter del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). In caso di inottemperanza si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 650 del codice penale fatte salve ulteriori e diverse ipotesi di reato.

4. Il Comune, nella persona del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della L. 24 novembre 1981 n. 689, ad applicare le sanzioni pecuniarie ed accessorie e ad introitare i proventi.

5. L'osservanza sulle disposizioni del presente Regolamento è demandata alla Polizia Locale e a tutti gli Agenti ed Ufficiali di polizia giudiziaria